



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **10144/2019** promossa da:

[redacted], con gli avv.ti GIANLUCA CORRIERE e GIUSEPPE TESCIONE,

**RICORRENTE**

contro

**M.I.U.R., l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI MILANO e l'ISTITUTO COMPrensivo [redacted] DI MILANO,**  
rappresentati e difesi dal Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa [redacted],

**RESISTENTI**

**Fatto e diritto**

1. Rilevato che con ricorso depositato in data 25/10/2019 e ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio M.I.U.R. al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio del Dirigente dell'Istituto Comprensivo [redacted], prot. n. 0000101 del 11.01.19 con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto (12,35) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe*



*conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'I.C. non fosse stato disconosciuto ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia; 2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»»;*

2. Rilevato che con il ricorso in oggetto la ricorrente affermava di essere inserita nella graduatoria d'istituto III<sup>^</sup> fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, graduata con punti 12,35; che in data 26/10/2018 veniva assunta con contratto a tempo determinato dall'Istituto Comprensivo [ ] di Milano, in persona del Dirigente *pro tempore* prof. [ ], con decorrenza dal 26/10/2018 al 15/11/2018 per 36 ore settimanali di servizio; che al momento dell'assunzione la ricorrente produceva, tra gli altri documenti, un certificato di servizio (prot. n. 323 del 04/10/2017) alle dipendenze della scuola paritaria [ ] di Caserta, rilasciato dal Dirigente amministratore [ ], con mansioni di collaboratore scolastico per gli anni scolastici, 2014/15 - 2015/16 in modo continuativo e *part time* nonché i singoli contratti sottoscritti con la scuola; che dall'istruttoria effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dal Dirigente scolastico dell'I.C. [ ] emergeva che il servizio svolto presso la scuola paritaria [ ] non risultava coperto da alcun versamento contributivo e pertanto non valutabile ai fini del punteggio in graduatoria; che pertanto, con decreto prot. n. 101 del 11/01/2019, si disponeva la rettifica del punteggio che veniva ridotto a punti 6,85



per il profilo Collaboratore scolastico e punti 7,10 per il profilo Assistente Amministrativo; che il disconoscimento – ai fini giuridici – del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell’omesso versamento dei contributi doveva ritenersi illegittimo; che in particolare doveva ritenersi illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. in relazione alla violazione dell’art. 357 cod. pen. e dei principi di cui alla legge n. 241/90 e all’art. 97 Cost.; che l’attività di controllo esercitata dal Dirigente scolastico sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro era del pari illegittima, non essendo stato peraltro neppure comunicato il vizio d’irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità di eventuale regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 71 D.p.R. n. 445/00; che risultava violato il principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso ex artt. 1373 e 2119 cod. civ. e dell’art. 13 CCNL di categoria 2018-2020; che il provvedimento del Dirigente risultava altresì contrario ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell’affidamento;

3. Rilevato che M.I.U.R. si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto e protestando la correttezza del proprio operato; che, infatti, con nota prot. n. 16858 del 12/10/2018, l’Uff. personale ATA, Ambito Territoriale di Milano, certificava che *“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato, o, comunque, quello relativo e periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge”*; che nell’ambito dell’istruttoria avviata il 26/10/2018, l’INPS dichiarava, con risposta del 10/01/2019, che la  *“non risulta avere righe contributive”*; che pertanto il Dirigente correttamente procedeva con decreto n. 101 del 11/01/2019 alla rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto di III^ fascia personale ATA 2018/21;
4. Rilevato che le parti venivano autorizzate al deposito di note di trattazione scritta;



che nondimeno M.I.U.R. non provvedeva al deposito di note difensive scritte; che, diversamente, con note autorizzate la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso;

5. Ritenuto che il ricorso sia fondato e merita accoglimento;
6. Ritenuto che nel presente giudizio non sussistono profili di contestazione in merito all'effettività della prestazione lavorativa svolta dalla [ ] presso la scuola paritaria [ ] di Caserta; che l'effettivo svolgimento della suddetta attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo *pro tempore* [ ], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;
7. Ritenuto che in relazione al mancato versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso la scuola paritaria [ ], l'odierno giudicante condivide l'orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche dal giudice ordinario e da questo stesso Tribunale, secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, n. 1098 e Tribunale Treviso, sez. Lavoro, ord. del 30/09/2019, n. 86); siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal D.M. n. 647/2017 che, difatti, non fa riferimento alcuno all'assolvimento di



obblighi contributivi limitandosi, piuttosto, a stabilire che laddove la prestazione lavorativa sia prestata in scuole non statali paritarie il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà nonché a precisare che il servizio valutabile sia soltanto quello *effettivamente prestato* o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta (v. nota 1 del D.M. n. 647/2017); ne consegue che anche laddove talune fonti di rango inferiore, quali le note in calce al modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA, prevedano – quale requisito necessario – l’assolvimento degli obblighi contributivi, il mancato adempimento degli stessi non è da solo idoneo a privare di effettività il servizio lavorativo prestato, il quale rimane pertanto valutabile ai fini della graduatoria;

8. Ritenuto, pertanto, così deciso il ricorso questo va accolto nei termini di cui al dispositivo e con le conseguenze di legge in ordine alle spese;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in integrale accoglimento del ricorso accerta e dichiara l’illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo , prot. n. 101 del 11.01.19.

Per l’effetto, condanna M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto (12,35 ) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato disconosciuto.

Condanna le parti resistenti a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.



Milano, 29/07/2020

Il Giudice  
Maria Grazia Cassia

